IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante, per il periodo 2014-2020, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'articolo 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

VISTO il comma 242 dell'articolo 1 della sopracitata legge n. 147/2013, come modificato dall' articolo 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n.

183/1987 e ss.mm.ii., nei limiti della dotazione del Fondo stesso, fissata ed indicata, per il periodo di programmazione 2014-2020, nella tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

VISTA la delibera CIPE n. 8/2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

VISTA la delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 10/2015, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 ed in particolare il punto 2 della predetta delibera n. 10/2015, il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la delibera CIPE del 10 luglio 2017, n. 54/2017, pubblicata sulla G.U. n.274 del 23 novembre 2017, recante l'Approvazione del Programma operativo complementare "Energia e sviluppo dei territori" 2014-2020 (di seguito POC o Programma) con una dotazione complessiva pari a 72,477 milioni di euro, che si pone in funzione complementare rispetto al Programma Operativo Nazionale «Imprese e competitività» 2014–2020, al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi;

VISTO il punto 2 della citata delibera CIPE n. 54/2017, che individua il soggetto responsabile della gestione del POC nel Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare (DGMEREEN), secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, e che stabilisce che l'attuazione e la gestione delle specifiche azioni del POC è demandata, secondo competenze definite con decreto ministeriale del 17 luglio 2014, alla Divisione già VIII "Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile";

VISTO il provvedimento direttoriale DGMEREEN del 02.02.2018 che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del POC al dirigente pro tempore della Divisione VIII "Programmi di incentivazione anche finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile";

VISTA la delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 20/2018, che amplia la dotazione finanziaria del POC a euro 120.372.320,28, pubblicata sulla G.U. n.186 del 11 agosto 2018;

VISTA la dotazione finanziaria dell'Asse assistenza tecnica, pari a 4,37 milioni di euro, così come determinata dalla già menzionata delibera CIPE n. 20/2018;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 novembre 2018 con il quale è stata soppressa la Divisione VIII della DGMEREEN e le relative funzioni sono state affidate alla Divisione III;

VISTO il D.P.C.M. del 19.06.2019, n. 93 (G.U. Serie Generale n. 195 del 21.08.2019) recante il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97", che individua dodici Uffici di livello dirigenziale generale, come modificato dal DPCM del 12.12.2019;

VISTO l'articolo 8, lett b) del DPCM del 19/06/2019 che – tra le funzioni attribuite alla Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica – di seguito DGAECE, prevede la definizione degli strumenti e programmi di incentivazione, anche a finanziamento europeo, per il risparmio e l'efficienza energetica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2019, inviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica alla Corte dei Conti con prot. n. 70593 del giorno 11/11/2019, registrato dalla stessa Corte dei Conti in data 26/11/2019 al numero 1- 1028, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla Dr.ssa Rosaria Fausta Romano in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;

VISTO il decreto direttoriale del 27 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 17 gennaio 2020 al n. 29, di conferimento dell'incarico di direzione della Divisione III "Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile" della ex DGMEREEN alla Dott.ssa Barbara Clementi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2019, n. 178, pubblicato in G.U. il 27.02.2020, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132."

CONSIDERATO che l'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, integrato dall'art.1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, nr. 3, prevede che Invitalia persegua lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa", anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni. Il medesimo decreto stabilisce altresì che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il

Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento;

CONSIDERATO che il comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l'osservanza della condizione posta dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che "oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società";

CONSIDERATO che per Invitalia ricorrono le condizioni previste dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 e ss.mm.ii, e dell'articolo 1, commi da 460 a 464, della legge n. 296 del 2006, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo economico che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato, e che la stessa società, per espressa disposizione statutaria è obbligata ad effettuare oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con Invitalia;

VISTO l'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa" e demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

VISTO il medesimo articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove recita che "la Società Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa" (di seguito anche Agenzia o Invitalia) ed è società a capitale interamente pubblico;

VISTA la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale" (punto 2.1.1)

CONSIDERATO che nella citata direttiva 27 marzo 2007 si stabilisce che l'Agenzia ha come *mission*, fra le altre, quella di perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2) e che prevede altresì che l'Agenzia predisponga un piano di riordino finalizzato a ridurre a non più di tre il numero delle Società

controllate che dovranno caratterizzarsi (3.3.1): a) per la capacità di promozione e gestione di interventi di innovazione tecnologica nella costituzione di reti materiali e immateriali, ovvero: b) per la capacità di promozione e gestione di interventi di finanza d'impresa anche attraverso l'eventuale coinvolgimento di investitori privati;

VISTO l'articolo 55 bis del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che - nell'abrogare l'articolo 8 della legge 1 agosto 2002, n. 166 - consente alle Amministrazioni centrali di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, attraverso convenzioni;

VISTO l'articolo 33, comma 12, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall' articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia quale società in house dello Stato;

VISTO l'articolo 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e ss.mm.ii, che regola i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione", che ha definito, tra l'altro, anche i "principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico";

VISTA la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 che dispone l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., in attuazione dell'articolo 9-bis, comma 6 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98", ed in particolare l'articolo 1 comma 3 lett. q), ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del medesimo Ministero un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;

VISTA la nota prot. n. 21958 del 3 ottobre 2016 del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico (con allegato il parere del competente Ufficio Legislativo) relativa alla sussistenza in capo all'Agenzia dei requisiti normativamente previsti dal suddetto d.lgs 18.04.2016 n. 50, ai fini della configurazione del modello dell'*in house providing*;

CONSIDERATO che con nota della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. 9381 del 14/01/2020, destinata a tutte le Direzioni generali del medesimo Ministero, è stato comunicato che, in capo ad Invitalia SpA, sussistono le condizioni di cui all'articolo 5, del d.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, anche al fine di consentire alle Direzioni generali di procedere alla stipula di convenzioni con la stessa Agenzia;

CONSIDERATO che con nota n. 17869 del 12 luglio 2018, il MiSE ha invitato l'Agenzia a presentare una proposta progettuale consistente in un piano dettagliato delle attività di assistenza tecnica nell'ambito del suddetto Programma per il periodo 1° ottobre 2018 – 31 dicembre 2023, contenente la descrizione delle attività, l'indicazione dei tempi e delle stime di impegno delle risorse del gruppo di lavoro, delle esigenze di ricorso all'acquisizione di beni e servizi, nonché del relativo costo;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 70303 del 3 agosto 2018 l'Agenzia ha trasmesso il Piano dettagliato delle attività di assistenza tecnica 2018 - 2023, completo degli elementi richiesti per la valutazione sulla congruità economica dell'offerta;

CONSIDERATO che con nota del 13 settembre 2018, prot. n. 84221, il MiSE ha chiesto ad Invitalia di fornire elementi di dettaglio, con particolare riferimento all'indicazione ed alla riconducibilità dei profili Invitalia a quelli riscontrabili nella prassi di mercato, al fine di poter procedere alla valutazione di congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione, come disposto dal punto 2 dell'articolo 192, del decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con nota del 27 settembre 2018, prot. n. 84553, Invitalia ha fornito le informazioni integrative di dettaglio richieste per procedere alla valutazione di congruità economica dell'offerta;

CONSIDERATO che il MiSE, con determina del 27 settembre 2018, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MiSE in data 23/10/2018 con il numero 909, ha disposto l'impegno, a valere sulla dotazione complessiva delle risorse di assistenza tecnica assegnate all'Amministrazione titolare del POC Energia 2014-2020, per l'affidamento all'Agenzia dei servizi e delle attività di assistenza tecnica;

CONSIDERATO che il Mise in base a mutate esigenze organizzativo-programmatiche ha richiesto ad Invitalia, per le vie brevi, la rimodulazione del Piano delle attività di assistenza tecnica 2018 – 2023;

CONSIDERATO che a seguito delle interlocuzioni intervenute con il MiSE, in data 22 luglio 2019 con nota prot. 92957, Invitalia, ha trasmesso un aggiornamento del Piano pluriennale delle attività di assistenza tecnica per il periodo 2019-2023, con una rimodulazione finanziaria e dello sviluppo temporale, che è allegato alla presente Convenzione e ne è parte integrante;

CONSIDERATO che con nota del 28 ottobre 2019, prot. n. 0145146, Invitalia ha comunicato alla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello Sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2016-2018, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, il MiSE in data 25 ottobre 2019 ha provveduto ad effettuare la valutazione sulla congruità economica dell'offerta presentata il 22 luglio 2019, prot. n. 92957, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;

CONSIDERATO che con nota del 28.02.2020, prot.63643 il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali – Divisione VII ha rilasciato l'autorizzazione preventiva alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018.

DECRETA

Articolo unico

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. E' adottata la Convenzione sottoscritta digitalmente in data 3 marzo 2020 dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica Divisione III ex DGMEREEN "Programmi di incentivazione nazionali anche a finanziamento europeo" e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, allegata al presente decreto, che regola i rapporti relativi all'affidamento delle attività di assistenza tecnica per le linee di azione a valere sul Programma Operativo Complementare "POC" 2014-2020, Asse Assistenza Tecnica.
3. Il presente provvedimento sarà sottoposto agli organi di controllo, ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente
Barbara Clementi

Firmato digitalmente da:Barbara Clementi
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:06/03/2020 16:21:46

Documento sottoscritto con firma digitale da Barbara Clementi , ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.